

Cucchi Luigi propone che alla parola *distretto* sia sostituita la parola *circoscrizione*.

Chimirri, ministro guardasigilli. Vorrei solo far rilevare all'onorevole Cucchi che nella parola *distretto* è tutto compreso, sia la circoscrizione che la giurisdizione.

Cucchi Luigi. Non insisto.

Presidente. Metto a partito quest'articolo.

Sonnino, presidente della Commissione. Con la parola *distretto*.

Presidente. Sta bene.

Chi approva quest'articolo 41, in questi termini, voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 42. Per le sentenze della giuria sono dovuti i diritti seguenti:

« Quando il valore della controversia non superi lire 50, lire una; oltre lire 50 fino a lire 100 inclusive, lire 2.

« Se la causa termina con sentenza in contumacia o con una decisione emanata in seguito a conciliazione od al ritiro dell'istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

« Questi diritti e le ammende di cui agli articoli 28 e 38 sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 41.

« Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con Regio Decreto dei 23 dicembre 1865, n. 2700. »

Qui c'è questo emendamento dell'onorevole Curioni:

« *Sostituire al terzo capoverso il seguente:*

« Se la controversia si risolve in via conciliativa, o viene ritirata o decisa in contumacia i detti diritti saranno ridotti alla metà. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallavresi, relatore. La Commissione accetta senz'altro l'emendamento proposto dall'onorevole Curioni.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Badi che c'è un errore. Poichè nell'emendamento dell'onorevole Curioni si dice: « se la controversia si risolve in via conciliativa viene ritirata o decisa in contumacia. »

Gallavresi, relatore. È un errore di stampa.

Chimirri, ministro di grazia e giustizia. Bisogna dire le cose chiaramente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. La Commissione ed il ministro accettano il mio emendamento: quindi io non aggiungo altro.

Presidente. Ma consente nella modificazione proposta dall'onorevole ministro?

Curioni. Accosento che si dica « o viene ritirata l'istanza. »

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto ha pure un emendamento...

Vollaro-De Lieto. Non insisto su di esso, in seguito ad alcune spiegazioni particolari, che ho avuto.

Presidente. L'onorevole Vollaro Saverio ha presentato un altro emendamento.

Vollaro Saverio. Dopo che si è approvato l'articolo 11 è inutile, e lo ritiro.

Presidente. Allora l'articolo 42 sarebbe così concepito:

« Per le sentenze della Giuria sono dovuti i diritti seguenti:

« Quando il valore della controversia non superi lire 50, lire una; oltre lire 50 fino a lire 100 inclusive, lire 2.

« Se la controversia si risolve in via conciliativa, o è decisa in contumacia, o viene ritirata l'istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

« Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 28 e 38, sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 41.

« Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con Regio Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 43. Tutti gli atti che emanano dal Collegio dei *probi-viri* e che al medesimo sono presentati, e quelli altresì che da esso sono rilasciati in copia, sono esenti da tasse di registro e si stendono in carta libera. »

L'onorevole Facheris aveva un emendamento.

(Non è presente).

S'intende che vi rinunzia.